

Questo contratto d'affitto a mezzadria ha luogo alle seguenti condizioni:

1. Il contratto avrà principio col S. Martino ed è duraturo per un solo anno, salvo tacita proroga di anno in anno, qualora non venga estradata da una delle parti amichevole o giudiziale disdetta.

2. In seguito a regolare disdetta intimata entro il mese di maggio, il conduttore dovrà abbandonare il maso per il prossimo successivo S. Martino.

3. L'amministrazione della Nobile Signora Locatrice si riserva il diritto di levare alla parte conduttrice quegli stabili che meglio credesse e di sostituirli con altri, avendo però sempre di mira che la parte conduttrice abbia quel quantitativo di campagna in proporzione alla forza della propria famiglia, e foraggi e stramaglie in proporzione al bestiame che dovrà mantenere.

4. Il conduttore sarà obbligato di lavorare, coltivare e conservare i predescritti stabili da onesto e diligente agricoltore, secondo le norme speciali indicate nel presente contratto.

5. Resta severamente proibito al conduttore di subaffittare in tutto od in parte gli stabili ad esso affidati o di associare altri nell'affitto, come pure non potrà coltivare altra campagna sua propria o d'altri, sotto qualsiasi specie di contratto.

6. Il conduttore sarà tenuto sotto espressa responsabilità, di sorvegliare che non vengano rimossi i confini degli stabili affidatigli, di non lasciare che sugli stessi sorgano diritti di passo od altre servitù a vantaggio di terzi e di conservare scrupolosamente i diritti esistenti sugli stabili stessi.

7. Gli alberi tutti di qualsiasi specie sono riservati alla Nobile Signora Locatrice; resta conseguentemente vietato di tagliare alberi secchi o verdi od alcun ramo degli stessi senza il permesso della parte Locatrice o di chi per essa. Rispetto agli alberi secchi, dopo che saranno stati fatti segnare dalla Nobile Signora Locatrice, il conduttore li caverà e ridurrà in conformità delle istruzioni che gli saranno state impartite, rimanendo a sua disposizione le ramaglie e le radici, mentre il rimanente dovrà essere condotto ove gli verrà indicato dalla parte Locatrice.

8. Durante la presente locazione il conduttore abiterà la casa a lui destinata senza pagare speciale affitto. Se la Nobile Signora Locatrice credesse restaurare o rifabbricare la casa o muri di cinta od annessi, il conduttore è obbligato di prestare le opere manuali e di condurre tutti i materiali occorrevoli, senza diritto a compenso alcuno. Gli è poi severamente proibito di alloggiare persone estranee all'azienda o di affittare locali.

9. Abbisognando la Nobile Signora Locatrice di fare eseguire per conto proprio lavori rurali, carreggi od altre prestazioni d'opere sia in cantina, sia nella casa domenicale od altrove, il conduttore si obbliga di prestarvisi, stabilendo fino d'ora il compenso seguente:

opere da braccio da uomo	soldi 100 dal 1 aprile a tutto settembre;	} Ora si applicano le mercedi di piazza.
opere da braccio da uomo	soldi 90 per il rimanente anno;	
per uomo minore di 16 anni	soldi 25 meno della suesa posta tariffa;	
opere da carro	au. fi. 3.—;	
opere da buoi ad arare	„ 3.50.	

Il conduttore non sarà dispensato dal fare a tempo debito i lavori ed i carreggi richiesti dalla Nobile Locatrice allorchè abbia i buoi grassi o ne sia privo, ma sarà tenuto di fornirsi d'altro paio per adempiere ai suoi doveri.

In difetto di ciò la parte Locatrice resta autorizzata a supplire da sè, conteggiando le differenze sull'intero importo in ragione della tariffa preindicata.

10. Abbandonando il maso a locazione finita, il conduttore dovrà lasciare tutto il concime esistente sullo stesso e tutto il foraggio, fieno, paglia, erbe, stramaglie e farletto che sopravanza. Se invece al principio della locazione, venendo sul maso il conduttore avesse portato un dato quantitativo di questi generi, partendo avrà diritto di riprenderselo in eguale misura, oppure convenendosi colla parte Locatrice rilasciarlo verso un adeguato indennizzo in denaro.

Nell'ultimo anno locativo, il conduttore, se dovrà abbandonare il maso, sarà obbligato di permettere alla famiglia che gli succederà nel maso di raccogliere sullo stesso erbe e stramaglie e di fare tutti i lavori autunnali preparatori per l'anno seguente.

11. Resta severamente proibito al conduttore di lasciar correre sul maso consegnato qualsiasi specie di animali bovini, pecorini od altro, così pure ogni sorta di pollame. Pecore e capre restano espressamente vietate.

12. Il conduttore o gli appartenenti alla sua famiglia, non potranno assumere lavori con buoi o da braccianti per conto altrui senza speciale consenso da ottenersi di volta in volta dalla parte Locatrice o da chi per essa.